CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE

Art. 1

E' istituito un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.(1)

Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione di esso saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

Versione in vigore dal 17 maggio 1981, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane
Estremi	Legge 12 luglio 1912, n. 812
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze: [...] e) fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-un-fondo-di-previdenza-a-favore-del-personale-delle/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it